



**COMUNE DI CAIAZZO**  
**Provincia di Caserta**

Piazzetta Martiri Caiatini, 1 - 81013 - Tel. 0823 615728  
PEC [comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.ce.it](mailto:comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.ce.it)

**DELIBERA N. 23 DEL 4/06/2019**

**COPIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE  
E LA DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI  
ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.)**

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il **QUATTRO** del mese di **GIUGNO** alle ore **10.17** ed in prosieguo, nell'aula sita al I piano della Casa comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta pubblica, sessione ordinaria. I componenti l'Assemblea all'atto della trattazione del presente argomento risultano essere in numero di **12** ivi compreso il Sindaco, come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
GIAQUINTO STEFANO (SINDACO)	X		SORBO IDA	X	
PONSILLO ANTONIO		X	MONDRONE ALFONSO	X	
DI SORBO GIOVANNI	X		RUGGIERI MICHELE	X	
FASULO TERESA	X		MONE MARILENA	X	
PANNONE TOMMASO	X		INSERO AMEDEO	X	
ACCURSO ANTONIO	X		DELLA ROCCA MAURO CARMINE	X	
PETRAZZUOLI MONICA	X				
			<b>TOTALE</b>	<b>12</b>	<b>1</b>

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **dott.ssa Mariateresa Giugliano**.

Il Presidente **Sig.ra Ida Sorbo**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita alla discussione sull'argomento in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente introduce e relaziona. Trattasi di applicazione di una legge.

**Vista** la legge n. 219 del 22/12/2017 recante “*Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*” pubblicata a decorrere dal 31 gennaio 2018, nel procedimento disciplinato dalla legge sul fine vita, sulla G.U. n.12 del 16/01/2018;

### **Premesso:**

- che la sopra citata legge persegue il fine di tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona;

- che nella Costituzione italiana sono contenute disposizioni che fanno considerare il diritto all'autodeterminazione rispetto ai trattamenti medici un diritto costituzionalmente riconosciuto, come espresso nei seguenti articoli:

- Art. 2 “*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo*”;
- Art.13 “ *La libertà personale è inviolabile*”- “*Non è ammessa nessuna forma di restrizione, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge*”;
- Art.32 “*La Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo*”- “*Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge e non può in nessun caso violare i diritti imposti dal rispetto della persona umana*”;

### **Visti:**

- La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea la quale sancisce che il consenso libero ed informato del paziente all'atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino, afferente i diritti e l'integrità della persona (Titolo I, art.3);
- La Convenzione di Oviedo per la Protezione dei Diritti dell'uomo e della Dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina nella quale l'art.9 prevede che debbano essere presi in considerazione i desideri

precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non sia in grado di esprimere la sua volontà;

- Il Codice di Deontologia medica ( Artt. 16-38 e 356);

**Considerato :**

- Che i fondamenti giuridici sopra richiamati e indicati nella legge 219/2017, rendono possibile la redazione di una dichiarazione anticipata di trattamento;
- Che, come previsto dall'art. 4-comma 6 della legge 219/2017, le DAT devono essere redatte in uno dei seguenti modi:
  - Per atto pubblico davanti a un notaio;
  - Per scrittura privata autenticata davanti a un notaio;
  - Per scrittura privata non autenticata consegnata personalmente dal disponente all'Ufficio di Stato Civile del comune di residenza del disponente stesso e annotata in apposito registro;
  - Per scrittura privata non autenticata consegnata personalmente dal disponente direttamente presso le strutture sanitarie;

**Vista** la circolare n.1/2018 a cura del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali- Direzione Centrale per i Servizi Demografici- del Ministero dell'Interno;

**Visto** l'art. 89 del D. Lgs n.267/2000 il quale, al comma 1, dispone che *“gli Enti locali disciplinano con propri regolamenti in conformità con lo Statuto, l'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi”*;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Preso atto** che la presente deliberazione è per sua natura irrilevante ai fini contabili ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs, n.267/2000;

**Acquisito** il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Settore 1 Sig.Renzo Mastroianni;

Con n. 12 voti favorevoli; n. 0 voti contrari e n.0 Astenuti

**DELIBERA**

1. Di approvare il Regolamento per l'Istituzione e la Disciplina del Registro delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.), allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO A).
2. Di demandare all'ufficio di Stato Civile l'attuazione del presente regolamento.
3. Di dare corso alla pubblicazione di questo provvedimento sull'Albo Pretorio online del Comune ai sensi del D.Lgs n.33/2013 e s.m.i..

Successivamente, stante la necessità e l'urgenza, con votazione legalmente espressa per alzata di mano e caratterizzata dall'esito indicato nello specifico: n. 12 voti favorevoli; n. 0 voti contrari e n.0 Astenuti

**DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs n. 267/2000.

ALLEGATO A

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL  
REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI  
TRATTAMENTO — D.A.T.(Art. 4, Legge 22 dicembre 2017, n. 219)**

**ART. 1**

**Ambito di applicazione e normativa di riferimento**

Il Comune di Caiazzo, nell' ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine, in attuazione di legge, istituisce il Registro delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT),Il presente regolamento individua e disciplina le modalità per l'istituzione, la tenuta, la conservazione del registro per la raccolta delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) così come previsto dall'articolo 4, della Legge 22 dicembre 2017, n. 219 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento".

**ART. 2**

**Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende:

Testamento Biologico o dichiarazione anticipata di trattamento o DAT: la dichiarazione, resa di propria spontanea volontà, da parte di un cittadino italiano, comunitario o straniero, contenente la manifestazione di volontà di essere sottoposto o meno a trattamenti medici in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza o una situazione di incapacità della persona, che siano dichiaratamente permanenti ed irreversibili.

Dichiarante o Disponente: colui che sottoscrive la DAT e la connessa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, necessaria per l'iscrizione nel Registro;

Fiduciario: la persona che assume il ruolo di garante della fedele esecuzione della volontà del dichiarante o disponente qualora egli si trovasse nell'incapacità di esprimere consapevolmente tale volontà, relativamente ai trattamenti proposti;

Depositario: è la persona presso la quale è conservata la DAT; può essere il notaio rogante, il fiduciario o una terza persona individuata dal dichiarante o disponente;

Dichiarazione: la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/ 2000, con la quale colui che sottoscrive una DAT dà atto di averla compilata e depositata presso un notaio, un fiduciario o un depositario;

Registro dei testamenti biologici: il registro contenente la registrazione cronologica delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà resa dal dichiarante o disponente.

## **ART. 3**

### **Registro dei testamenti biologici. Finalità.**

Il Comune di Caiazzo, per promuovere la piena dignità e il rispetto delle persone, anche nella fase terminale della vita umana, istituisce il Registro dei testamenti biologici con la finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno depositato una dichiarazione anticipata di trattamento presso un notaio o presso un fiduciario, allo scopo di fornire informazioni alle persone autorizzate circa l'esistenza di una DAT.

## **ART. 4**

### **Modalità di deposito delle DAT in Comune**

1. Il cittadino, residente nel Comune, può presentare le proprie DAT, redatte in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6 L 219/ 2017, all'ufficio di Stato civile del Comune, per il tramite dell'apposito modello. Le DAT devono essere depositate in busta chiusa, debitamente sigillata, al fine di garantirne la riservatezza del contenuto. All'atto del deposito, o con atto successivo, il disponente, può indicare un fiduciario.

2. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno, ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del codice civile.

3. Le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

4. Le DAT in busta chiusa, con in allegato la richiesta di deposito presentata dal disponente, sono conservate presso gli uffici del Comune in maniera da garantire l'integrità della documentazione.

## **ART. 5**

### **Modalità di compilazione e tenuta del registro**

1. All'atto della consegna delle DAT, l'ufficio di Stato civile verifica l'identità del disponente, la maggiore età e l'effettiva residenza nel Comune. Effettuata tale verifica, accetta il deposito delle DAT, restituendo al disponente formale ricevuta ove sono indicati il numero del documento d'identità del disponente, il numero progressivo di registrazione sul registro, data, firma e timbro dell'ufficio.

2. L'ufficiale di Stato Civile non partecipa alla redazione della disposizione né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna e a riceverla.

3. Nel documento è possibile nominare un fiduciario maggiorenne che in tal caso dovrà sottoscrivere la dichiarazione a comprova dell'accettazione della nomina. Per procedere alla registrazione occorre rivolgersi all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Caiazzo, insieme al fiduciario, su appuntamento telefonico o via mail. Entrambi gli interessati dovranno presentarsi muniti di documenti di identità validi. Il fiduciario potrà anche non recarsi personalmente presso gli uffici comunali e consegnare al dichiarante o disponente la dichiarazione di accettazione, debitamente sottoscritta, corredata di copia del documento d'identità. Il servizio viene erogato a titolo gratuito.

4. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.

5. La richiesta di deposito delle DAT è protocollata e fascicolata, così come previsto dal Manuale di gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali

6. I dati contenuti nel registro sono soggetti alle norme in materia di privacy e di protezione dei dati personali, così come previsto dalla normativa vigente in materia.

## **ART. 6**

### **Modalità di modifica o revoca delle DAT**

1. Su richiesta scritta del disponente, le DAT possono essere modificate o revocate in ogni momento.

2. Le modifiche che possono intercorrere sono:

- nomina successiva del fiduciario
- revoca del fiduciario nominato
- revoca del fiduciario nominato con nuova nomina.

In questi casi, l'ufficio di Stato civile procede con l'annotazione sul registro della modifica intercorsa, allegando alle DAT depositate il nuovo modello di nomina/revoca del fiduciario. Tale comunicazione è protocollata e il numero di protocollo è annotato sul registro;

- sostituzione delle DAT già depositate, con nuove DAT.

In questo caso, l'ufficio di Stato civile annota la sostituzione sul registro, restituisce le DAT depositate e le sostituisce con le nuove, allegando alle DAT il modello di sostituzione presentato dal disponente. La richiesta di sostituzione è protocollata e il numero di protocollo è annotato sul registro.

3. La richiesta di revoca delle DAT comporta la restituzione della busta e la conseguente annotazione della revoca sul registro. La richiesta di revoca è presentata

dal disponente, tramite consegna di apposito modello. Tale richiesta è protocollata e il numero di protocollo è annotato sul registro.

4. La modifica o la revoca delle DAT non comporta nessun obbligo di comunicazione ai fiduciari per l'ufficio di Stato Civile; tale adempimento rimane a carico e a discrezione del disponente.

## **ART. 7**

### **Indicazione di un Fiduciario**

1. In previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, la legge prevede che il dichiarante o disponente possa nominare una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e rapace di intendere e di volere.

2. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al dichiarante o disponente.

3. L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente.

4. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno, ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del codice civile. In ogni caso potrebbe essere opportuna la nomina di un secondo fiduciario che subentri nel caso in cui il primo nominato non possa o non voglia accettare l'incarico.

Il fiduciario può non accettare l'incarico (che prevede una sottoscrizione delle DAT per accettazione) ovvero rifiutarlo successivamente con atto scritto comunicato al disponente. Se, accetta, gli viene consegnata una copia delle DAT.

## **ART. 8**

### **Modalità di ritiro delle DAT**

1. Le DAT possono essere ritirate oltre che dal disponente da chi ne ha il potere ai sensi di legge o per provvedimento dell'autorità. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono comunque efficacia e si applica l'articolo 4, comma 4 della L.219/2017, che prevede che sia il giudice tutelare,) in caso di necessità, ad individuare un amministratore di sostegno.



2. All'atto della richiesta di ritiro, l'ufficio di Stato civile verifica l'identità del fiduciario/ amministratore di sostegno attraverso la consultazione del registro e provvede alla consegna delle DAT. Sul registro deve essere annotata la data di consegna e il numero di protocollo del modello di ritiro consegnato dal fiduciario/ amministratore di sostegno.

## **ART. 9**

### **Cambio di residenza**

Il venir meno della situazione di residenza nel Comune non comporta la decadenza del deposito delle DAT, se le stesse non sono espressamente oggetto di revoca da parte del disponente stesso. Il cambio di residenza dovrà essere annotato sul registro. Nel caso di specie, l'ufficiale di stato civile provvede alla trasmissione delle DAT al nuovo comune di residenza.

## **ART.10**

### **Decesso del disponente**

In caso di morte del disponente, se non farà seguito la richiesta di consegna delle DAT da parte del fiduciario, decorsi i 60 giorni dal decesso, la busta contenente le DAT potrà essere distrutta. La distruzione delle DAT sarà annotata sul registro.

## **ART. 11**

### **Soggetti che possono assumere informazioni sulle dichiarazioni annotate nel Registro.**

Il registro non è pubblico. Possono prendere visione delle informazioni contenute nel registro il dichiarante o disponente e le persone autorizzate indicate dal disponente nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nonché le persone autorizzate dal giudice tutelare.

## **ART.12**

### **Entrata in vigore del regolamento**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione all'albo pretorio online.

## **ART. 13**

### **Disposizioni finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa diretto rinvio alla normativa statale relativa



## COMUNE DI CAIAZZO

*Provincia di Caserta*

Piazzetta Martiri Caiatini, 1 - 81013 - Tel. 0823 615728

PEC [comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.ce.it](mailto:comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.ce.it)

<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.)</b>
-----------------	---

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Favorevole

Non favorevole

Non necessita di parere di regolarità tecnica

Data 29/05/2019

Il Responsabile Settore 1  
f.to Renzo MASTROIANNI

---

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Favorevole

Non favorevole

Non necessita di parere di regolarità contabile

Data 29/05/2019

Il Responsabile del Settore 2 Finanziario  
f.to Dott. Giancarlo APISA

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T.)**

Il presente verbale viene così sottoscritto:  
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
f.to Sig.ra Ida Sorbo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott.ssa Maria Teresa Giuliano

=====

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Caiazzo, li 03/07/19

Il Responsabile del procedimento  
F.to dott. Paolo Mandato

**ATTESTATO DI ESECUTIVITA'**

La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ trascorso il **decimo giorno** dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art. 134, C. 3 del d.lgs. n. 267/2000);

- è una delibera urgente, **dichiarata immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del d. lgs. n. 267/2000.

Caiazzo, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott.ssa Maria Teresa Giuliano

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.